

REGOLAMENTO (CEE) N. 951/71 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 1098/68 che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/69⁽⁴⁾, prevede che, in sede di fissazione della restituzione per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali, viene tenuto conto degli aiuti concessi per tali prodotti ;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 673/71⁽⁶⁾, un importo uguale all'aiuto viene d'ora in poi riscosso al momento dell'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1098/68 ; che pertanto la restituzione deve essere fissata in futuro senza tener conto dell'aiuto ; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1098/68 è quindi diventato privo d'oggetto e può essere soppresso ;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1098/68 prevede che, per i prodotti composti di latte e di zucchero, la restituzione fissata in anticipo viene adeguata, per quanto concerne il tenore in saccarosio, in funzione di una modifica del prezzo d'intervento dello zucchero bianco ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1971.

considerando che si è appurato che un adeguamento automatico non è necessario in tutti i casi ; che la restituzione fissata in anticipo deve fare l'oggetto di un adeguamento soltanto se, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2488/69⁽⁸⁾, un adeguamento è ugualmente previsto ; che è quindi opportuno modificare in conseguenza l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1098/68 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1098/68 è soppresso.

Articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1098/68 è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, quando la restituzione è fissata in anticipo, l'importo di base da ritenere è quello in vigore il giorno della richiesta del titolo d'esportazione. In tal caso, allorché i prezzi dello zucchero fissati sulla base del regolamento n. 1009/67/CEE sono modificati durante il periodo che va dal giorno del deposito della richiesta del certificato d'esportazione a quello dell'esportazione, l'importo della restituzione viene adeguato se, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68, è previsto un adeguamento. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 16. 7. 1969, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 77 del 1° 4. 1971, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 12.